



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLEMILIA

## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: **rifiuto di iscrizione di inizio attività dell'impresa denominata "LINEA MOTO SNC DI MORINI ELIA E RADEGHIERI ENRICO" - REA RE 330527.**

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

#### RICHIAMATE

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, "Registro delle Imprese", che nella sua formulazione antecedente l'istituzione dell'unico conservatore, di fatto tutt'ora vigente *"L'ufficio è retto da un Conservatore [ .. ] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio"*;
- la deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 12.07.2023 con la quale il Consiglio camerale ha eletto il Presidente della Camera di Commercio dell'Emilia;
- la determinazione Presidenziale d'urgenza n. 1 del 12.07.2023 di "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia - nomina del Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la deliberazione della Giunta camerale n. 44 dell'11 aprile 2024 "Assetto organizzativo C.C.I.A.A – determinazioni";
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11, "Procedimento di iscrizione su domanda";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i.";

#### RITENUTO

- applicabile in via analogica per il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative quanto previsto dal codice civile e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

#### PRESO ATTO

- che è stata protocollata al n. 52473/2024 l'istanza al Registro delle Imprese e al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative dell'impresa "LINEA MOTO SNC DI MORINI ELIA E RADEGHIERI ENRICO", iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle imprese, REA RE 330527, relativa alla domanda di iscrizione di inizio dell'attività di "manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici): meccatronica e gommista" dal 08/04/2024;

#### CONSIDERATO

- che per l'adempimento riferito alla denuncia di attività primaria di "meccatronica e gommista", è necessario indicare gli estremi della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Suap del Comune competente, ai sensi del D. Lgs. 25/11/2016, n. 222 e così come previsto dalla L. 05/02/1992, n. 122 o in alternativa allegare all'istanza copia della SCIA medesima unitamente a dichiarazione sostitutiva che ne attesti la conformità all'originale, come previsto dalla Circolare Ministeriale 6 maggio 2016, n. 3689/C del Ministero dello Sviluppo Economico;
- che l'impresa come può evincersi dalla visura camerale, risulta già esercitare l'attività di meccatronica dal 16/01/2023 a seguito di SCIA presentata al SUAP del Comune di San Martino in Rio in data 09/01/2023;
- che l'attività di gommista è soggetta a verifica dei requisiti morali, di onorabilità e professionali e richiede l'individuazione di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti morali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge 122/1992;



#### ESAMINATO

- che nella pratica telematica in trattazione è stata allegata la SCIA del 09/01/2023 relativa all'attività di meccatronica iniziata in data 16/01/2023 e non la necessaria SCIA relativa all'avvio dell'attività di gommista e di quest'ultima non risultano essere riportati neppure gli estremi identificativi;
- che il responsabile tecnico indicato nella pratica telematica succitata non risulta avere i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge 05/02/1992, n. 122, in quanto l'esperienza professionale è stata maturata presso un'impresa abilitata soltanto per la sezione meccanica-motoristica e non anche per la sezione di gommista;

#### DATO ATTO

- che con Prot. n. 63090/2024 è stata inviata a mezzo pec al domicilio digitale dell'impresa indicato al punto 5 della Distinta Comunica presente nell'istanza presentata, la comunicazione del Responsabile del Procedimento, con evidenziazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di iscrizione di inizio dell'attività di "manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici): meccatronica e gommista" dal 08/04/2024;
- che ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/95, veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per inviare osservazioni o memorie scritte pertinenti all'oggetto del procedimento;

#### VERIFICATO

- che la comunicazione risulta essere stata regolarmente recapitata all'indirizzo PEC, come comprovano le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC;
- che il termine concesso è decorso e scaduto e non risultano pervenute controdeduzioni;

#### RILEVATO

- che tutta la procedura si è svolta regolarmente;

#### RITENUTO

- che sussistono tutti i requisiti per adottare il provvedimento di rifiuto di iscrizione di inizio dell'attività di "manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici): meccatronica e gommista" dal 08/04/2024;

#### ACQUISITI

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Registro Imprese, atti societari e Rea Reggio Emilia, che a tal fine appone in calce la propria firma;

#### DETERMINA

1. di rifiutare, per i motivi esposti in premessa nonché nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241/90, che qui tutti devono intendersi integralmente richiamati ed approvati, l'istanza di iscrizione al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo di inizio dell'attività di "manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici): meccatronica e gommista" dall' 08/04/2024 dell'impresa "LINEA MOTO SNC DI MORINI ELIA E RADEGHIERI ENRICO", REA RE 330527, di cui all'istanza prot. 52473/2024;
2. di comunicare all'impresa presso il domicilio digitale indicato al punto 5 della Distinta Comunica relativa all'istanza presentata il presente provvedimento, informando contestualmente che avverso lo stesso potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLEMILIA

presso il Tribunale di Parma entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 2189 del codice civile;

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo camerale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
REGISTRO IMPRESE, ATTI SOCIETARI  
E REA REGGIO EMILIA  
*(Dott.ssa Fanny Pavarini)*

IL CONSERVATORE DEL  
REGISTRO DELLE IMPRESE  
*(Dott. Alessandro Saguatti)*

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.